

COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA  
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI**

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

- 1 - Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalla L. 142/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D. Lgs. 77/95 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D. Lgs. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.
- 2 - Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
- 3 - Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico del bilancio del Comune.

Art. 2

Definizione delle entrate

- 1 - Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
- 2 - Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3

Regolamentazione delle entrate

- 1 - Per ciascun tipo di entrata il comune è tenuto ad adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, apposito Regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale Regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.

2 - I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

3 - Ove venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

#### Art. 4

##### Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.

2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.

3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizio vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi del Servizio cui si riferiscono.

#### Art. 5

##### Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, a sensi degli articoli 24,25,26,28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c) della legge 8 giugno 1990, n. 142;

c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art. 22, comma 3, lettera e) della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al D.P.R. 28 gennaio 1998, n. 43 o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. Nella valutazione delle ditte da invitare a possibili licitazioni dovrà essere considerata l'organizzazione e le strutture zonali idonee a garantire lo svolgimento dei servizi appaltati, con esclusione di Aziende che non dimostrino di avere tali idonei requisiti.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.
6. La concessione può essere rinnovata, ai sensi dell'art. 44 della legge 24/12/94 n. 724 nei termini temporali previsti da tale norma, ove le condizioni contrattuali siano più favorevoli all'ente appaltante rispetto al contrasto in essere.

## Art. 6

### Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria. Egli appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle entrate anche quando il servizio sia stato affidato a terzi.
3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

## Art. 7

### Attività di verifica e controllo

1. E' obbligo del Comune o del soggetto delegato verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto a titolo di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con una attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazioni i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.
3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione; utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.

5. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

## Art. 8

### Attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del comune nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio.

Presso l'ufficio competente potrà altresì essere istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.

2. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del comune di comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.

3. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere la forma scritta, con la indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito, con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

4. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti.

## Art. 9

### Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.

2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 7 risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per la esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.

3. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

4. Le attività di accertamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

## Art. 10

### Sanzioni

1. Le sanzioni relative ed entrate tributarie, previste dai D. Lgs. 471 - 472 - 473 del 23.12.1997, sono graduate con la delibera adottata ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. In assenza del provvedimento deliberativo si applicheranno le aliquote minime previste dai suddetti decreti legislativi.

2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

3. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 6.

## Art. 11

### Tutela giudiziaria

1. Spetta al Sindaco quale rappresentante dell'ente, sentito il Responsabile del Tributo\servizio, costituirsi in giudizio nel contenzioso, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello.

2. Il contenzioso tributario è seguito dal funzionario responsabile del tributo.

3. Il Comune può avvalersi di consulenze esterne da parte di professionisti esperti in materia ed iscritti ai relativi albi.

4. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.

5. Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune od il concessionario di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, debbono farsi assistere da un professionista abilitato.

## Art. 12

### Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del D. Lgs. 25/02/1995, n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione quali il versamento diretto, il versamento tramite c.c.p. e accrediti elettronici.

## Art. 13

### Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene attraverso le procedure previste con i regolamenti delle singole entrate nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R.D. 14.4.1910 n. 639 o con le procedure previste con D.P.R. 29/09/1973, n. 602 modificato con D.P.R. 28.01.1998, n. 43.
2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
3. E' attribuita la funzionario responsabile o al soggetto di a cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14/04/1910 n. 639. Per le entrate per le quali la legge preveda la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29/09/1973 n. 602, modificato con D.P.R. 28/01/1998 n. 43, le attività necessarie alla riscossione competono al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D. Lgs. 15.12.1997 n. 446. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
4. E' stabilito in Lire 20.000 il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate ed al rimborso da parte del Comune.

## Art. 14

### Autotutela

1. Il Comune con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
  - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
  - b) valore della lite;
  - c) costo della difesa;
  - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
  - a) doppia imposizione;
  - b) errore di persona;
  - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
  - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
  - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

## Art. 15

### Accertamento con adesione

1. Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D. Lgs. 19.06.1997, n. 218 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali la cui estensione ai tributi locali è stabilita per effetto dell'art. 50 della L. 27.12.1997 n. 449.

## Art. 16

### Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 26/02/99 N. 14


OGGETTO : Pareri espressi ai sensi dell art. 53 della legge 142/90.

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del settore TRIBUTI, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale, avente per oggetto APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Esprime parere Favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all' adozione dell' atto di cui sopra.

Cavaso del Tomba lì, 16/02/99

Il Responsabile del Servizio



Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile relativa alla deliberazione di cui all' oggetto ai sensi dell' art. 53 della legge 142/90.

Cavaso del Tomba lì, 16/02/99

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
(f.to **MARIN Aldo**)

**IL SEGRETARIO**  
(f.to **SPADETTO dott. Enzo**)

[X] Sarà pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi. ( N° \_\_\_\_\_ )

[X] Trasmessa in copia al Co.re.co. ( prot. N° \_\_\_\_\_ )

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addì 03/03/99



**Il Segretario Comunale**  
(**SPADETTO dott. Enzo**)

**CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI COMUNALI**

La presente deliberazione, oggetto di denuncia di illegittimità/incompetenza in data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 17, comma 38, della legge 15 maggio 1997, n. 127, viene oggi rimessa all'Organo Regionale di Controllo - Sezione di -Treviso

Addì, \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**  
(**SPADETTO dott. Enzo**)

Il Sottoscritto Segretario certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 2° comma dell'art. 47 legge n° 142 dell' 8 giugno '90

Addì, \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**  
(**SPADETTO dott. Enzo**)

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è pervenuta al Comitato Regionale di Controllo sezione di -Treviso in data

3/3/99 al N. 282 in seguito :

[ ] - A denuncia di vizio di legittimità/competenza

[ ] - Per iniziativa del Consiglio Comunale/Giunta

e che:

[ ] - nei suoi confronti non è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di annullamento, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 40° comma art. 17 legge N° 127 dell' 17 maggio 1997.

[ ] - Il Comitato stesso non ha riscontrato vizi di legittimità per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 40° comma art. 17 legge N° 127 dell' 17 maggio 1997.

[ ] - Il Comitato stesso, riscontrato vizi di legittimità/competenza ha **ANNULLATO** la deliberazione in seduta \_\_\_\_\_ atti n. \_\_\_\_\_

Addì, 3/4/99



**Il Segretario Comunale**  
(**SPADETTO dott. Enzo**)